

## 53 - Richiesta di genitori su corsi di altre religioni

D. Si parla di richiesta da parte dei genitori di corsi complementari su altre religioni. E' legittima?

R. L'art. 12 (Insegnamento nelle scuole) del disegno di legge, che reca Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione dei culti ammessi recita così:

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione, di religione.
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.

Si tratta di un disegno di legge, approvato dal consiglio dei ministri il 1 ° marzo 2002 e presentato alla Camera il 18 successivo. Il testo del decreto non è nuovo, in quanto era già stato presentato nella legislatura precedente e si prevede che avrà un iter molto laborioso, per la approvazione prima e l'applicazione poi, così da inserirsi e integrarsi nell'aggiornamento della legislazione italiana.

Con l'occasione la stampa si sbizzarrisce. Nasce così il nuovo termine «dereligionizzazione», pessimo neologismo, che intende descrivere «il processo di smantellamento della religione dalle istituzioni sociali e politiche, dalle varie fasi della vita sociale, familiare e individuale dei cittadini».

Quando si ritiene la sofferenza costituzionale degli art. 7, («Lo Stato e la Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani... I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi») e 8 («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze»), nasce anche una catalogazione: «nello specifico religioso». Alcune confessioni sarebbero più confessioni di altre, stabilendo una graduatoria tra religioni di serie a con concordato, di serie b con intese, se richieste e accettate dallo stato italiano, di serie c, tutte le altre, che oggi incominciano ad essere assai numerose, quanto indefinibili come quelle legate alla new-age, che in verità sembrano, se non sono, senza carta d'identità...

La revisione madamense del 1984, L. 121 del 25.3.1985 (così chiamata perché firmata a Palazzo Madama, mentre i precedenti Patti - trattato e concordato - vengono detti lateranensi, perché il luogo della firma è stato il Palazzo del Laterano), ha rivisitato e aggiornato la normativa concordataria, approvando norme sull'insegnamento della religione cattolica, sugli enti cattolici e sul sostentamento del clero, fermo restando l'aspetto previdenziale, quasi anticipo sulla parità di trattamento (previdenziale) dei ministri di culto, cattolico e non, attraverso una legge (L. 903/1973), che ha fuso armonicamente ed equamente le disposizioni precedenti contenute in due distinti testi legislativi: uno per il clero cattolico e l'altro per i ministri di altri culti.

La legislazione ecclesiastica, precedente la revisione del 1984, faceva perno sul trattato, che ha chiuso la «questione romana» regolando i rapporti tra Chiesa e Stato, e sul concordato, attuato attraverso la legge 5 giugno 1929, n. 824. La revisione ha per oggetto solo il concordato e si presenta come una normativa-quadro, che consente aggiornamenti, da considerarsi anche nell'orizzonte europeo. Significativo in merito l'intervento di S.E. Mons.

Attilio Nicora al convegno di Camaldoli, dello scorso luglio, dove ha avanzato tre istanze:

- a) il riconoscimento di accordi delle Chiese con gli stati nazionali,
- b) la garanzia sulla libertà religiosa estesa anche alle sue istituzioni,
- c) l'indicazione di un luogo per un dialogo strutturale tra le varie religioni e le istituzioni europee.

Nella riforma della scuola, che quest'anno si presenta in fase di limitata sperimentazione, c'è posto per attività integrative, senza minimamente intaccare le discipline curriculari, che sono variamente classificate. L'aggettivazione che può competere a ogni singola disciplina scolastica ha così un nuovo incremento: obbligatoria, assicurata, facoltativa, opzionale, alter-nativa, aggiuntiva e complementare. La presente segnalazione sul disegno di legge riguardante la libertà religiosa impegna gli IdR nel costante aggiornamento e invita a rileggere la dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, *Dignitatis humanae*, che già come schema ha suscitato a suo tempo la discussione e i contrasti. più vivaci, rispetto agli altri documenti conciliari.

Sarebbe opportuna una rilettura anche dell'intervento che il Card. Agostino Casaroli, Segretario di stato, ha fatto alla commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU riportata ne «L'Osservatore romano» del 21-22 febbraio 1989: La libertà di religione è una vera libertà civile e so-ciale che deve essere garantita in qualsiasi sistema politico. Per il rispetto di questo diritto fondamentale della persona umana non servono nuove convenzioni internazionali; sarebbe sufficiente l'effettivo rispetto dei principi già stabiliti in diversi documenti.